REPUBBLICA ITALIANA SENT. N. 144/25

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

composta dai signori magistrati:

Bruno Domenico Tridico Presidente

Stefano Grossi Giudice Relatore

Gianpiero Madeo Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio n. 21086 iscritto sul conto giudiziale n. 23255 - reso dall'agente contabile sig.ra Paris Maria Grazia del Comune di **Ortona dei Marsi**, (AQ) relativamente all'esercizio finanziario 2020, periodo 01.01-31.12.2020.

Visto il conto giudiziale e gli altri documenti di causa.

Vista la relazione del Magistrato relatore, depositata in data 6 maggio 2025, che ha concluso per la pronuncia preliminare sull'ammissibilità, sull'improcedibilità e sull'irregolarità del conto in esame sia in relazione alla natura dei beni rendicontati che con riferimento all'ampiezza dei beni interessati dalla gestione.

Uditi, nella pubblica udienza del 25 novembre 2025, il Consigliere relatore e il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale Marco Di Marco.

con l'assistenza del segretario d'udienza, sig.ra Emilia Giammaria,

Considerato in

FATTO

Il giudizio riguarda il conto in epigrafe indicato, limitatamente alla verifica della sua relativa ammissibilità e procedibilità, a seguito della disamina della documentazione depositata da **Paris Maria Grazia**, funzionaria del Comune di Ortona dei Marsi.

Con relazione di irregolarità del 30 aprile 2025 il magistrato relatore, dott. Andrea Liberati, dopo aver ricostruito la normativa di riferimento in materia di consegnatari di beni in materia di contabilità di Stato e il quadro normativo di riferimento sull'obbligo della resa del conto da parte dei consegnatari per "debito di custodia", ha precisato che, per quanto concerne specificamente gli Enti locali, l'art. 93 del T.U.E.L. sancisce l'obbligo di resa del conto giudiziale per il "tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché per coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti".

Pertanto, relativamente al conto sopra indicato, ha sollevato al Collegio le criticità di seguito elencate:

la gestione rendicontata con il conto giudiziale in esame non riguarda beni mobili o "materie" per le quali l'agente contabile abbia "debito di custodia". L'atto depositato contiene una generale elencazione di beni mobili iscritti nell'inventario, tra i quali non sono però individuabili quelli riferibili ad una gestione per i quali si possa configurare un debito di custodia del consegnatario. Le principali categorie di beni presenti nel Conto del Consegnatario possono essere individuate analizzando la colonna "Descrizione bene" nei vari fogli, da cui emergono diverse tipologie di beni mobili, tra cui: Arredi per ufficio: si riscontrano numerosi elementi di arredamento destinati ad uffici, come "SCRIVANIA UFFICIO DEL SINDACO", "TAVOLO RIUNIONI", "SEDIA UFFICIO TECNICO", "POLTRONCINA UFFICIO SEGRETERIA", "CASSETTIERA UFFICIO", "ARMADIO UFFICIO", "SCAFFALE UFFICIO", "ARCHIVIO UFFICIO", "COMPUTER UFFICIO"; apparecchiature informatiche e tecnologiche: sono presenti "COMPUTER UFFICIO TECNICO", "STAMPANTE LASER", "FOTOCOPIATRICE", "LAMPADA CRESCITA", "CENTRALINO TELEFONICO",

"ANTENNA PER CASERMA CARABINIERI"; Macchinari e attrezzature varie: Si notano "MACCHINA DA SCRIVERE", "FRIGORIFERO", "MOTOPOMPA", "IDROPULITRICE", "SALDATRICE "AUTOMEZZO PIAZZA", "TRANSPORTO ANDRANI", "AUTOBOTTE", "FURGONCINO"; Materiali e strumenti specifici: si trovano "CALDAIA", "SCAFFALATURE METALLICHE", "ARMADIO METALLICO", "BLOCCA PORTE", "VERNICE", "MATERIALE ELETTRICO", "MACCHINA DA SORVEGLIANZA", "RACCOGLITORE METALLICO UFFICIO ANAGRAFE", "ARMADIO IN LEGNO BAGNO PRIMO PIANO", "CASSETTI METALLICO/FARMACIA COMUNALE"; Sedie e poltrone per sale e attesa: Sono indicate "POLTRONE CONSIGLIERI", "SEDIE IN PLASTICA PER ASSEMBLEE SALA CONSIGLIARE" e Automezzi: sono indicati SCUOLABUS, PULMINI TRASPORTO ANZIANI, FUORISTRADA. Tali beni non sono riconducibili ad una gestione di magazzino e in gran parte sono stati consegnati in uso. In un sistema di gestione di magazzino, i beni sono tipicamente di proprietà ad un successivo utilizzo. La natura dei beni è tale da far ritenere sussistente un mero obbligo di vigilanza trattandosi di beni di uso abituale certamente non custoditi, almeno in parte, in magazzini.

La natura dei beni è tale poi da far ritenere sussistente un mero obbligo di vigilanza trattandosi di beni di uso abituale certamente non custoditi, almeno in massima parte, in magazzini. Il magistrato relatore ha precisato che, essendo ben diverso il regime di responsabilità tra agente con debito di custodia (che comporta l'inversione dell'onere della prova) e consegnatario con debito di vigilanza, e sussistendo solo per il primo l'obbligo di presentazione del conto, tenuto ben presente che la presentazione del conto costituisce automaticamente l'agente in giudizio con incardinamento del relativo giudizio presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti competente, incidendo la qualifica di agente contabile su materie riservate allo Stato, non ha ritenuto, proprio per le conseguenze che ne discenderebbero, che sia facoltà dell'ente locale estendere la figura del consegnatario al mero utilizzatore di beni, traducendosi tale estensione in un'indebita invasione della competenza normativa statale.

Conclusivamente, tenuto conto che il conto include all'evidenza beni dei quali debba farsi uso per il servizio dell'ufficio cui il consegnatario è addetto per i quali sussiste un mero debito di vigilanza e che

non necessitano di un autonomo conto giudiziale, fermo restando il regime di presentazione del conto amministrativo sopra indicato e il relativo regime di responsabilità, il magistrato relatore ha concluso che l'atto presentato dall'agente contabile, come conto del consegnatario di beni, non è qualificabile come conto giudiziale (Corte dei conti Sent. n. 75/2018, Sez. Piemonte e Sent. n. 38/2018, Sez. Liguria) essendo privo dei requisiti minimi essenziali atti ad individuare con esattezza i beni dati in consegna all'agente contabile e da esso custoditi.

Con osservazioni depositate in data 29 ottobre 2025 il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Ortona dei Marsi (AQ) ha precisato, quale agente contabile, di avere un mero debito di vigilanza in quanto responsabile della mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli uffici e che il consegnatario con debito di vigilanza non sarebbe tenuto alla resa del conto giudiziale, ai sensi dell'art. 12 del DPR n. 254/2002 ed ha concluso affermando di aver e proceduto all'invio del suddetto conto per pregressa consuetudine e per trasparenza dell'azione amministrativa.

All'udienza del 25 novembre 2025, il Pubblico Ministero ha concluso per l'inammissibilità o l'improcedibilità del conto, rimettendosi comunque alle valutazioni del Collegio.

È presente in udienza l'agente contabile.

Ritenuto in

DIRITTO

Ad avviso del Collegio, il giudizio di conto in questione è improcedibile, perché il conto è stato reso da un "consegnatario per debito di vigilanza", qualificabile come agente amministrativo e non come agente contabile.

In proposito, va rammentato che, ai sensi dell'articolo 32 del R.D. n. 827/1924, "*non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza o presso i quali si trovino stampe, registri od altri oggetti, di cui debba farsi uso per il servizio dell'ufficio cui il consegnatario è addetto*". Ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 254/2002, si può qualificare come consegnatario il funzionario che cura la gestione e la conservazione dei beni mobili che ha ricevuto in consegna (art. 1).

Orbene, la giurisprudenza ha evidenziato che il debito di "custodia" comporta che il consegnatario sia incaricato di gestire un deposito o un magazzino, alimentato direttamente dalla produzione o dall'acquisizione in stock di beni mobili, destinati a ricostituire le scorte operative delle varie articolazioni dell'amministrazione di appartenenza, mentre il debito di "vigilanza" connota l'azione del consegnatario, presso ciascuna articolazione funzionale dell'amministrazione, rendendolo competente in ordine alla mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori, nonché circa la gestione delle scorte operative di beni assegnati all'ufficio e destinati all'uso immediato, intendendosi per gestione delle scorte operative l'acquisizione, conservazione e somministrazione di beni nei limiti qualitativi e quantitativi strettamente funzionali alle esigenze dell'ufficio stesso, secondo i consumi programmati e le correlate periodicità di approvvigionamento. Di contro, qualora la giacenza presso i singoli uffici dovesse rivelarsi, per qualità o quantità, eccedente la ragionevole necessità di assicurare il regolare "funzionamento" dell'unità interessata, essa dovrebbe ritenersi finalizzata non all'esigenza di "funzionamento" ma a quella di continuativo "rifornimento", sicché verrebbe a configurarsi una vera e propria gestione contabile, connotata da un debito di custodia e, dunque, soggetta alla resa del conto giudiziale e al necessario giudizio di conto. I beni di consumo giacenti presso i singoli uffici e costituenti le scorte operative strettamente necessarie ad assicurare l'ordinario funzionamento degli stessi sono, dunque, esclusi dalla resa del conto giudiziale, fermi restando gli obblighi di rendicontazione amministrativa, anche ai fini del controllo di gestione (*Sez. Calabria sent. 39/2020, Sez. Liguria sent. 133/2016*). In tale contesto normativo, la figura del consegnatario con "debito di custodia" si caratterizza con riferimento a gestioni tipicamente di "magazzino", che diano conto di consistenze iniziali e rimanenze finali di beni mobili, dei connessi movimenti di carico e scarico, con configurazione di un "debito di materie" o di "oggetti" e di un connesso "obbligo restitutorio" di quanto avuto in consegna.

Ciò premesso, nella fattispecie in esame risulta che i beni indicati negli elenchi (liste- inventario) siano in uso agli Uffici e non già custoditi in un deposito. Inoltre, sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia affatto la gestione degli stessi in magazzino, in conformità al mod. 24 di

cui al D.P.R. n. 194/1996. D'altro canto, la stessa convenuta ha dichiarato di condividere i rilievi formulati dal magistrato istruttore in merito.

Sulla base delle suddette considerazioni, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, gravi sulla consegnataria Paris Maria Grazia un mero obbligo di "vigilanza" ma non quello di "custodia ", venendo, dunque, meno i presupposti normativi per la resa del conto giudiziale.

Per quanto esposto, il presente giudizio di conto dev'essere dichiarato improcedibile.

Resta inteso che, in aderenza alle considerazioni della Procura erariale, l'Amministrazione è tenuta alla resa del conto per i beni che soggiacciono a un rapporto non di mera vigilanza ma di effettiva custodia.

Ai sensi dell'art. 31, comma 3, del D.lgs. 174/2016, essendo il giudizio limitato alla risoluzione di mere questioni preliminari, si ritiene equo disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l'Abruzzo, definitivamente pronunciando,

DICHIARA

l'improcedibilità del giudizio di conto in questione riguardante la sig.ra **Paris Maria Grazia**.

Spese compensate.

Così deciso a L'Aquila, nella camera di consiglio del 25 novembre 2025.

Il giudice estensore

(Stefano Grossi)

f.to digitalmente

Il Presidente

(Bruno Domenico Tridico)

f.to digitalmente

Depositato in segreteria il 17/12/2025

Il Direttore della segreteria

f.to Dott.ssa Antonella Lanzi